



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(in vigore dal 01 gennaio 2006)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2006

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA
- Art. 3 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO
- Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 5 - CASE COLONICHE
- Art. 6 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA
- Art. 7 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSIBILE
- Art. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
- Art. 9 - DESTINAZIONE PROMISCUA
- Art.10 - SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETA’
- Art.11 - CONDOMINIO – MULTIPROPRIETA’ – CENTRI COMMERCIALI
- Art.12 - INIZIO E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- Art.13 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- Art.14 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
- Art.15 - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE
- Art.16 - AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI
- Art.17 - ESENZIONI
- Art.18 - TARIFFE
- Art.19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- Art.20 - SERVIZIO STAGIONALE
- Art.21 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
- Art.22 - DENUNCE
- Art.23 - LOTTA ALL’EVASIONE
- Art.24 - ACCERTAMENTO
- Art.25 - RISCOSSIONE
- Art.26 - CONTROLLO DEI DATI
- Art.27 - ACCESSO AGLI IMMOBILI
- Art.28 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE
- Art.29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art.30 - RIMBORSI
- Art.31 - CONTENZIOSO
- Art.32 - SANZIONI
- Art.33 - NORME ABROGATE
- Art.34 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- Art.35 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- Art.36 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come previsto dal capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

ART. 2 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA (Art. 59, comma 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a metri 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrali o di fatto servite.
2. Gli occupati o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 3 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 2. Uguale riduzione del tributo è applicata quando il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del Responsabile del Servizio Ecologia.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dagli art. 58 e 59 del D.Lgs. 507/93 e fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59 del predetto decreto legislativo.

ART 5- CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 6 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA. (Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze sono indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, da produrre dall'utente interessato.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 2,00 nel quale non sia possibile la permanenza di persone;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, le tribune con o senza coperture, i locali ad uso servizi igienici ed i locali ad uso deposito di attrezzature sportive;
 - d) unità immobiliari prive di utenze (gas, acqua, luce) ovvero in assenza di richiesta di domicilio o residenza;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione totale purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. I locali e le aree di cui ai punti 1 e 2 rimangono non assoggettabili a tassa fin tanto che si manterranno nello stato/destinazione sopra descritti.

ART. 7 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE. (Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.

1. I rifiuti speciali non pericolosi, previsti dall'allegata tabella A), di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27.07.1984, con l'aggiunta degli accessori per l'informatica, sono assimilati, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97.
2. Sono inoltre assimilabili i rifiuti prodotti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizio che per qualità, tipologia e composizione merceologica, rientrano nell'elenco dell'allegata tabella A), e per quantità non superiori al limite di Kg. 0,75 o litri 1.5 medi per giorno, per addetto o per ogni 35 mq. di superficie effettivamente e specificatamente utilizzata all'attività. Tali quantitativi possono essere superati in regime di Convenzione.
3. Sono altresì considerati assimilabili ai rifiuti urbani i residui derivanti dalla potatura, falciatura, anche se svolte in superfici costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie assoggettata a tassa, o comunque tale superficie contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento e trasporto.

ART. 9 - DESTINAZIONE PROMISCUA (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 10 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'. (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 4,

6 e 9 del presente Regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 11 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, comma 2 e 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4 del presente Regolamento.
Resta fermo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 12 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE (Art. 64, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente compilata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia in sede o recupero d'ufficio.

ART. 13 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA (Art. 65, comma 1, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
La determinazione del metodo per la procedura di calcolo della tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è data dalla seguente formula:

Ts (tariffa specifica)

Cmg (costo medio generale)

Ips (indice di produttività specifica)

Iqs (indice di qualità specifica)

$Ts = Cmg * Ips * Iqs$;

ai fini dell'applicazione della formula si richiama espressamente il contenuto della circolare 22 giugno 1994 n. 95/E del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate e relativo D.Lgs. 507/93.

ART. 14 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507).

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le seguenti particolari condizioni d'uso:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) per gli utenti, che rientrando nella casistica della precedente lettera b), che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) per gli agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzioni rurali.
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE.

N. CAT.	DESCRIZIONE
1	Locali destinati ad uso abitazioni, alberghi;
2	Locali destinati ad uso associazioni e istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, stazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie, metropolitane, e di autobus, caserme, carceri, circoli senza fini di lucro, istituti di educazione, collegi, convitti, conventi.
3	Locali destinati ad uso uffici pubblici e privati e studi professionali;
4	Locali destinati a uso esercizi alimentari al dettaglio (escluso ortofrutticoli e fiori);
5	Locali destinati a esercizi commerciali al minuto di generi non alimentari anche in forma ambulante;
6	Locali destinati a uso stabilimenti industriali, laboratori artigianali, ecc.;
7	Locali destinati a vendita al dettaglio e ingrosso di generi ortofrutticoli, fiori, sementi e similari, anche in forma ambulante;
8	Locali destinati a uso cinematografico, teatri, studi televisivi/radiofonici e teatri di prosa;
9	Locali destinati a uso circoli privati, e di ritrovo, sale di incisione, sale da ballo, scuole di ballo, discoteche, sale da gioco e di divertimento, platee per spettacoli e balli all'aperto, palestre;
10	Ospedali, istituti di assistenza, case di riposo, e di cura;
11	Banche e istituti di credito, assicurazioni, studi medici;
12	Caffè, bar, latterie, gelaterie e simili, ristoranti, pizzerie, trattorie e simili;
13	Supermercati;
14	Depositi e aree di vendita all'ingrosso;
15	Locali destinati ad autonoleggi, autotrasporti e autoservizi;
16	Locali adibiti a lavaggio autoveicoli e distributori di carburante;
17	Locali destinati ad autosaloni, esposizione e vendita di beni di superficie superiore a 200 mq.;
18	Cantine, box ed autorimesse;
19	Scuole pubbliche e private;
20	Ufficio postale;
21	Aree adibite a campeggi, aree utilizzate dal pubblico che assiste ad attività sportive, parcheggi custoditi;
22	Locali non compresi nelle precedenti categorie;
23	Aree scoperte

ART. 16 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI. (Art. 67 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nel caso di attività produttive, commerciali, e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria è ridotta di una percentuale pari al beneficio, e comunque non superiore al 25% della tariffa in vigore per la medesima categoria di appartenenza, che gli

investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il funzionario responsabile, di cui al successivo art. 29, una volta acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime e secondarie.
3. Nel caso di utenze domestiche per le quali gli utenti effettuino il compostaggio domestico è concessa una riduzione del 5% della tariffa in vigore. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare delle opportune verifiche.
4. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione è avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il funzionario responsabile ne dispone la decadenza.

ART. 17 - ESENZIONI. (Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune
2)	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 22 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con determinazione del Funzionario Responsabile di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
 - a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
 - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 18 -TARIFFE. (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Il Comune delibera, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenenti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni

alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato a adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. (Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito di pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperabile unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. 507/93, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 20 -SERVIZIO STAGIONALE. (Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 2.

ART. 21 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 2.

ART. 22 - DENUNCE. (Art. 70, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio

successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia originaria di variazione, deve contenere l'indicazione:
 - a) del codice fiscale;
 - b) degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, dalla denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - c) dell'ubicazione;
 - d) della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - f) della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 e la circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 sempre dell'Agenzia medesima. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
7. E' fatto obbligo ai titolari delle attività produttori rifiuti speciali, tossici e nocivi di fare denuncia come previsto dal comma 1 del presente articolo. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, indicando specificatamente quelle non tassabili.

ART. 23 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 22 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa;

B) UFFICIO TECNICO:

Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi atto amministrativo (permessi, autorizzazioni, concessioni, abitabilità, agibilità, ecc.). Dovrà essere richiesta all'ufficio tributi la regolarità delle posizioni in capo al richiedente.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 24 - ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 29 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali, e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui si può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 25 - RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 26 - CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, comma 1 e 3 bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisibili in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 24, comma 5 del presente Regolamento, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Il Comune, ai fini di quanto stabilito dal comma 1, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dal comma 2, dell'art. 11 del presente Regolamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 27 - ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 24, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 28 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio, di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 30 - RIMBORSI. (Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria

provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/93, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

ART. 31 - CONTENZIOSO.

1. Si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 32 - SANZIONI.

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risulta infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 33 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 34 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ART. 35 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) leggi nazionali o regionali;
 - b) regolamenti approvati dall'Ente.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2006.